

DELIBERA DI CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 122 DEL 13/10/2023

OGGETTO: Art. 20 d.lgs. n. 175/2016 s.m.i. razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. Ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente Parco dei Colli Euganei alla data del 31.12.2022. art. 26, co. 6 bis, del d.lgs. n. 175/2016 s.m.i..

Sono presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Frizzarin Alessandro	Presidente	Presente
Scarabello Antonio	Vicepresidente	Presente
Bonato Diego	Componente	Assente
Callegaro Luca	Componente	Assente
Schiavon Nico	Componente	Presente
	Totale Presenti:	3
	Totale Assenti:	2

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Dott.ssa Rita Intorcchia

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”;

RICHIAMATO l’art. 4 “*Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*” del D.Lgs n. 175/2016 che, al comma 6, dispone: “*E’ fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell’articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell’articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.*”;

DATO ATTO che l’Ente Parco detiene una partecipazione diretta nel GAL PATAVINO SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA”, con sede legale in Monselice (PD), Via S. Stefano Superiore 38, PI 03748880287 e non detiene alcuna partecipazione societaria indiretta;

RICHIAMATO l’art. 20 “*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*” del D.Lgs. n. 175/2016 che dispone quanto segue:

“*1. Fermo quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo*

quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4. 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4. 4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4. 5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione. 6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9”;

RICHIAMATO il comma 6 bis dell'art. 26 “*Altre disposizioni transitorie*” del D.Lgs n. 175/2016, aggiunto dall'art. 1, comma 724, della Legge n.145 del 31.12.2018 (Legge di Bilancio 2019, in GU n.302 del 31.12.2018 - Suppl. Ordinario n. 62), che dispone che i Gruppi di Azione Locale di cui all'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016 sono esclusi dalla procedura di razionalizzazione periodica disciplinata dall'art. 20 cit. (“*Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6*”);

CONSIDERATO che entro il 31.12.2023 le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31.12.2022;

DATO ATTO che anche alla data del 31.12.2022 l'Ente Parco deteneva solo la partecipazione diretta nella società “GAL PATAVINO SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA”, con sede legale in Monselice (PD), Via S. Stefano Superiore 38, PI 03748880287;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnico-amministrativa;

CON VOTI unanimi;

DELIBERA

1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di dare atto che alla data del **31.12.2022** l'Ente Parco dei Colli Euganei deteneva la partecipazione diretta nella società "GAL PATAVINO SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA", con sede legale in Monselice (PD), Via S. Stefano Superiore 38, PI 03748880287;
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 26, co. 6 bis, del D.Lgs n. 175/2016 s.m.i., le disposizioni dell'articolo 20 del D.Lgs n. 175/2016 s.m.i. non si applicano alla partecipazione detenuta dall'Ente Parco dei Colli Euganei nel "GAL PATAVINO SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA" con sede legale in Monselice (PD), Via S. Stefano Superiore 38, PI 03748880287;
4. Di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, mediante l'apposito applicativo "Partecipazioni" del "Portale Tesoro", e alla competente sezione regionale della Corte dei Conti;
5. Di pubblicare il presente provvedimento nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Parco;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto al controllo regionale ai sensi della LR n.53/1993 s.m.i.

Il Segretario

Dott.ssa Rita Intorcchia

(FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005)

Il Presidente

Avv. Alessandro Frizzarin

(FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005)